

CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

Titoli valutabili e punteggio massimo agli stessi attribuibile e singolarmente e per categorie di titoli

Trattandosi di selezione per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri specifici, è effettuata dalla commissione esaminatrice dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. La commissione esaminatrice provvederà altresì a rendere noto il risultato della valutazione dei titoli, agli interessati.

Saranno valutati i titoli autocertificati, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Saranno valutati i titoli prodotti in copia autenticata o in copia dichiarata conforme all'originale, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28. dicembre 2000, n. 445.

Ai titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale oppure certificata conforme al testo straniero mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

I titoli o le autocertificazioni dovranno essere prodotti o autocertificati unitamente alla domanda oppure dovranno essere spediti con raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine utile per la presentazione delle domande, pena la non valutazione. Non potranno essere presi in considerazione altri titoli presentati successivamente.

Tale documentazione non è richiesta nei casi in cui l'Amministrazione ne sia in possesso o ne possa disporre facendo richiesta ad altre pubbliche amministrazioni. A tal fine dovrà essere espressamente indicata nella domanda, la documentazione di cui il candidato intende avvalersi, ai sensi dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Per i titoli non può essere attribuito un punteggio superiore a 10/30 o equivalente.

Il totale del punteggio disponibile per la valutazione dei titoli è suddiviso dalla commissione attribuendolo alle seguenti quattro categorie:

- I. - Titoli di servizio
- II. - Titoli di studio
- III.- Titoli vari
- IV.- Curriculum

Tutti i titoli presentati dal candidato debbono essere considerati dalla commissione, la quale dovrà sempre motivare l'eventuale non valutazione di alcuni di essi.

La ripartizione del punteggio fra le quattro categorie deve essere fatta con riferimento alla qualifica/livello/categoria e al profilo professionale del/dei posti messi a selezione, in modo che il punteggio di ciascuna categoria sia non inferiore al 20% e non superiore al 30% del punteggio totale disponibile.

Criteri di attribuzione del punteggio ai titoli di servizio

I punti riservati alla categoria titoli di servizio sono ripartiti dalla commissione in varie sottocategorie e debbono intendersi frazionabili per mesi interi. In caso di più servizi appartenenti alla medesima sottocategoria essi sono sommati a prescindere dalla loro durata.

La valutazione del servizio sarà fatto tenendo conto delle frazioni di mese superiori a giorni 15 trascurando quelle uguali o inferiori a tale limite.

I servizi non a tempo pieno saranno valutati in proporzione al numero di ore previste per il tempo pieno.

E' valutabile il servizio prestato a tempo indeterminato e a tempo determinato alle dipendenze di enti pubblici o enti di diritto pubblico o aziende pubbliche. Per l'eventuale valutazione del punteggio di cui all'art. 22 della Legge 24.12.1986, n. 958, del Decreto Legislativo n. 196 del 12.05.1995 (*norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata*), e dell'art. 6, c. 3 della Legge 8.7.1998, n. 230 è necessario che il candidato dichiari con esattezza: la data di incorporazione, la data del congedo e le mansioni svolte oppure la data di svolgimento del servizio civile e le mansioni svolte.

Sono valutate soltanto le attività svolte nella medesima categoria del posto messo a selezione e/o nella categoria immediatamente inferiore e, se esistente nella categoria immediatamente superiore del Nuovo Ordinamento Professionale del Comparto Regioni – Autonomie o corrispondenti se trattasi di servizio svolto presso altri comparti pubblici.

Potranno essere altresì valutati servizi svolti presso aziende private, ovvero studi di consulenza autorizzati a norma di legge per mansioni attinenti al posto da ricoprire.

I titoli di servizio presentati devono riportare espressamente l'indicazione dei periodi lavorati, delle mansioni espletate, del profilo professionale e della corrispondente qualifica funzionale e/o categoria e/o livello di inquadramento, una insufficiente specificazione dei servizi svolti potrebbe dare origine ad una non valutazione e quindi alla mancata attribuzione del punteggio.

Valutazione del titolo di studio

Il titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione non viene valutato qualora risulti conseguito al livello più basso della sufficienza; viene invece valutato per la differenza qualora risulti superiore alla sufficienza.

Per la valutazione delle votazioni ottenute in supero alla sufficienza nel titolo di studio richiesto per l'ammissione alla selezione, il punteggio assegnato verrà conferito proporzionalmente - fino al calcolo dei centesimi - ai punti di votazione esistenti fra il minimo che non viene considerato ed il massimo di votazione possibile.

La valutazione del titolo di ammissione a votazione piena non può assorbire più di 1/3 del totale dei punti a disposizione della categoria.

I titoli di studio ulteriori e/o afferenti a discipline del tutto diverse da quelle richiamata dalla professionalità richiesta non possono essere valutati in questa categoria.

Valutazione dei titoli vari

In questa categoria vengono valutate le docenze, le pubblicazioni (*), gli encomi, le specializzazioni in attività tecnologiche, i corsi di perfezionamento, su materie attinenti alle funzioni del posto messo a selezione, il servizio reso presso enti pubblici in regime giuridico di "*locatio operis*" e titoli analoghi.

La individuazione del punteggio da assegnare al singolo titolo viene fatta di volta in volta dalla commissione in posizione di equità ed in relazione alla validità ed importanza del titolo per la qualifica ed il profilo professionale di cui trattasi.

(*)AVVERTENZA: nel caso in cui non siano allegati originali o copie delle pubblicazioni è interesse del candidato fornire all'Amministrazione, con la forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, TUTTE le informazioni utili per ottenere il punteggio previsto (in particolare: la misura qualitativa e/o quantitativa del contributo apportato nel caso di pubblicazione a più nomi, il numero e la specificazione degli altri partecipanti, il contenuto della pubblicazione – con particolare riferimento all'importanza ed al valore scientifico –, il dato comprovante l'avvenuta pubblicazione o divulgazione esterna, eccetera).

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e l'assegnazione del relativo punteggio sono riservati alla discrezionalità della commissione che dovrà esprimere un giudizio logico e razionale.

Valutazione del Curriculum

La commissione valuta il curriculum professionale presentato dal candidato formulando un giudizio sintetico sulla complessiva attività culturale e professionale svolta. Tale giudizio si sostanzia soprattutto sugli eventi che non siano apprezzabili o lo siano parzialmente nelle altre categorie di titoli.

Nel caso di insignificanza del curriculum stesso nel senso predetto, la commissione non attribuisce alcun punteggio e ne dà atto nel verbale.